

## Art. 7.

### Requisiti per l'autorizzazione delle strutture

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, le strutture devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) strutturali ed ambientali comuni di cui all'articolo 8;
- b) organizzativi, professionali e funzionali comuni di cui all'articolo 9;
- c) specifici indicati, per ciascuna tipologia, dall'allegato A del presente regolamento;
- d) eventuali requisiti, comuni o specifici, previsti dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11/2007.